



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2486

del 01-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	21560	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 11-1 09 99 05 031)	Gest.	COMPETENZA
RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	64 del 15-07-2019
numero 1078/2019 del 15-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spese esito procedimento tributario.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	20.000,00	20.079,09	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	6.000,00	6.000,00	
TITOLO	1	Spese correnti					
2o Livello	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
3o Livello	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		PRESENTE IMPORTO	469,56	469,56	
4o Livello	05	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso					
5o Livello	001	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		TOTALE PAGATO	6.469,56		
SIOPE		1099905001		DISPONIBILITA' RESIDUA	13.530,44	13.609,53	
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 469,56 di cui QUATTROCENTO SESSANTANOVE/56							
Per : Liquidazione spese esito procedimento tributario. Avv. Aldo Altomare							

CREDITORE (Codice: 103)			
ALTOMARE ALDO		VIA SOLFERINO, 4	
Cod.Fis. LTMLDA64L27D643A / P.Iva 03016440715		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Liquidazione spese esito procedimento tributario. Avv. Aldo Altomare	469,56	469,56
MODALITA' DI PAGAMENTO		Ex SIOPE	
bonifico su iban IT02J0306978383100000004924 - CIN: J - ABI: 03069 - CAB: 78383 - C/C: 100000004924		1802	
IBAN: IT02J0306978383100000004924		Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2686 DEL 01 / 08 / 2019
REVERSALE N. _____

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO:		01.11-1.09.99.05.001			
CAPITOLO	<u>21560</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL.	<u>CO 2019</u>
IMPEGNO N.	Imp. 669	LIQUIDAZIONE N.		1078	DEL <u>15/07/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	€	3.778,35			
CIG DETERM.	(10)	CUP DET.	_____	(15)	
DOCUMENTI:	Delibera N.			del	
	Determ. N.			del	<u> / / 2019</u>
Determ. generale di liquidazione N.			709 /64	del	15/07/2019

SETTORE:	<u>Liq Fin.</u>	IMPONIBILE €	€ 469,56
NUM.DET.	64 DEL	15/07/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	€ 3.778,35 N.TOTALE LIQ.	1 RITENUTA €	€ -
64Liq Fin.43661		(IVA TRATTENUTA)	
		TOTALE €	€ 469,56
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

CREDITORE: Codice N.

PARTIVA IVA (11): IT
CODICE FISCALE (16):
(QUIETANZANTE DIVERSO _SI _/ _NO _)
PARTIVA IVA (11): IT _____
CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. _____ DEL ____ / ____ / ____
 PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____ / ____ / ____ STAMPATA SI / NO SDI N. _____

IMPORTO. FATT.	€	3.778,35	IMPON.	€	3.778,35	IVA	€	-
----------------	---	----------	--------	---	----------	-----	---	---

FATTURA UNICA _SI_NO_ _____	
CIG FATT. _____ (10)	CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA		SI / NO	SALDO
---------------	--	---------	-------

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALLIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA / / (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT09 (2) / 3 (L) / 03069 (5) / 78381 (5) / 000004924 (12)

COMMISSIONI BANCARIE	SI / NO	BANCA	(W75 2A)
----------------------	---------	-------	----------

DESCRIZIONE:

Liquidazione spese esito procedimento tributario.

SIOPE: 1802 5^ LIVELLO



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Tel. 0885-410289 Fax 0885-410281

e-mail ufficio.tributi@comune.cerignola.fg.it

FAX

Spett. Studio Legale

Avv. Aldo Altomare

Via Solferino, 4

Fax n. 0885-422422

71042 Cerignola

Alla c.a. di: avv. Aldo ALTOMARE

OGGETTO: Atto di precetto del 10/05/2019, contenzioso sig.ra GRIECO Giovanna.
– Richiesta coordinate bancarie (cod. IBAN).

Si fa riferimento all'atto di precetto in oggetto, notificato in data 13/05/2019 a questo Ente per il recupero delle spese di giudizio da distrarre a favore del difensore, avv. Aldo ALTOMARE, in forza della seguente sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia:

- Sentenza n. 106/4/2010 del 08/06/2010 su ricorso GRIECO Giovanna

Al fine del pagamento delle citate spese di giudizio, con la presente si chiede di voler fornire a questo Servizio Tributi le coordinate bancarie (cod. IBAN) su cui effettuare il relativo pagamento.

Cordiali saluti.

Cerignola, 23 maggio 2019



Servizio Tributi
(dr. Valter Cannerozzi)

Date & Time : 23-MAY-2019 23:05 THU
 Model Name : M267x 287x Series
 Machine Serial Number : ZD0PBJDG20003VP

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
191	00885422422	23-05 23:03	01'00"	G3	001/001	OK



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Tel. 0885-410289 Fax 0885-410281
 e-mail ufficio.tributi@comune.cerignola.fg.it

FAX

Spett. Studio Legale
 Avv. Aldo Altomare
 Via Solferino, 4
 Fax n. 0885-422422

71042 Cerignola

Alla c.a. di: avv. Aldo ALTOMARE

OGGETTO: Atto di precetto del 10/05/2019, contenzioso sig.ra GRIECO Giovanna.
 - Richiesta coordinate bancarie (cod. IBAN).

Si fa riferimento all'atto di precetto in oggetto, notificato in data 13/05/2019 a questo Ente per il recupero delle spese di giudizio da distrarre a favore del difensore, avv. Aldo ALTOMARE, in forza della seguente sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia:

- Sentenza n. 106/4/2010 del 08/06/2010 su ricorso GRIECO Giovanna

Al fine del pagamento delle citate spese di giudizio, con la presente si chiede di voler fornire a questo Servizio Tributi le coordinate bancarie (cod. IBAN) su cui effettuare il relativo pagamento.

Cordiali saluti.

Cerignola, 23 maggio 2019



Servizio Tributi
 (dr. Valter Cannerozzi)

Ufficio tributi

Da: altomarealdo@libero.it
Inviato: giovedì 23 maggio 2019 17:56
A: ufficio.tributi@comune.cerignola.fg.it
Oggetto: Atto di precetto del 10.05.2019 - contenzioso GRIECO Giovanna - Comunicazione coordinate bancarie

Con riferimento alla posizione in oggetto, riscontro la Vs. nota fax in pari data per comunicare le coordinate bancarie per il pagamento di quanto dovuto.

IBAN: IT02 J030 6978 3831 0000 0004 924 - Conto Corrente intestato ad ALTOMARE ALDO - INTESA SAN PAOLO

In attesa, si porgono distinti saluti.

Avv. Aldo Altomare

469,56

Reg. LIQUID. N° 55 del 11.06.2019

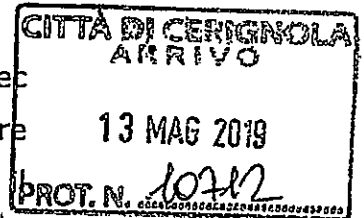
COPIA

AVV. ALDO ALTOMARE,
Via Solferino, 4
71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. e Fax. 0885 422422
PIVA 03016440715

24
DIREG. GEST. F.H.
TRIBUNI

ATTO DI PRECETTO DI PAGAMENTO

L'Avv. Aldo ALTOMARE, cod. fisc. LTMLDA64L27D643A, pec altomare.aldo@avvocatifoggia.legalmail.it, quale procuratore antistatario del Sig.ra **GRIECO GIOVANNA**, nato a Cerignola 27.03.1979, cod. fisc. GRCGNN79C67C514Z, ivi residente alla via tremiti n. 8, nel procedimento iscritto al n. 441/2010 R.G. della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, elettivamente domiciliato in Cerignola alla via Solferino n. 4, telefax 0885/422422



IN FORZA

della Sentenza n. 106/4/2010, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia in data 08.06.2010, depositata in Segreteria in data 10.06.2010, munita della formula esecutiva apposta in data 27.09.2018, notificata in forma esecutiva in data 09.10.2018, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da GRIECO Giovanna nei confronti del COMUNE DI CERIGNOLA, così si provvede: *"La Commissione accoglie il ricorso n. 441/2010 del R.G.R.. Condanna il Comune di Cerignola al pagamento delle spese di giudizio, in favore del difensore, costituito dichiaratosi distrattario, che liquida in € 210,00 oltre IVA e CAP, come per legge"*,

INTIMA E FA PRECETTO

al **COMUNE DI CERIGNOLA**, in persona del Sindaco pro-tempore, P. Iva 00362170714, con sede in Cerignola alla Piazza della Repubblica, di pagare, entro e non oltre giorni **DIECI** dalla notifica del presente atto, in favore dell'intimante, sotto pena - in mancanza - di esecuzione forzata in suo danno, le seguenti somme:

Compenso liquidato in sentenza	€	240,00
Costo notifica sentenza	€	10,53
Onorario precetto	€	135,00
Costo notifica precetto	€	10,53
Rimborso forfetario 15% su € 375,00	€	56,25

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
13-05-2019 - 0010712
Categoria 5 - Classe 1



Cap 4% su € 431,25	€ 17,25
TOTALE	€ 469,56

salvo errori e/o omissioni e tutte le successive occorrendo.

Con l'espresso avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo allo stesso un piano del consumatore.

Cerignola, lì 03.05.2019

Avv. Aldo Altomare

RELATA DI NOTIFICA: ad istanza dell'Avv. Aldo ALTOMARE, nella qualità come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale Ordinario di Foggia ho notificato copia dell'antescritto atto di precetto di pagamento a:

COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del Sindaco pro-tempore, P. Iva 00362170714, con sede in Cerignola alla Piazza della Repubblica, a mezzo posta in plico raccomandato come per legge, raccomandata a.r. n. 78760555408-6

FOGGIA

10 MAG. 2019

TRIBUNALE DI FOGGIA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Napoli Antonio

17 MAG. 2019

COPIA



AVV. ALDO ALTOMARE
Via Solferino, 4
71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. e Fax. 0835 422422
PIVA 03016440715

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 441/10

UDIENZA DEL

08/06/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

106/4/10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FOGGIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ MORLACCO

VINCENZO

Presidente

☐ CATALDO

GUIDO ANTONIO

Relatore

☐ ZOPPO

LEONARDO

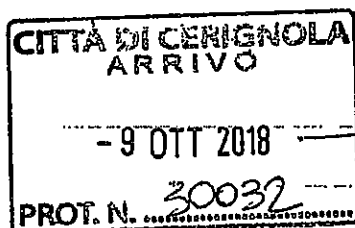
Giudice

☐

☐

☐

☐



STUDIO

DIREG. GEST. FINANZ.

P.C. TRIBUTI

PRONUNCIATA IL:

8 GIU. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

10 GIU. 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 441/10
depositato il 03/02/2010

- avverso INGIUNZIONE DI PAGAMENTO n° 20090353604339837000 I.C.I. 2002
contro COMUNE DI CERIGNOLA

proposto dal ricorrente:

GRIECO GIOVANNA

VIA TREMITI N. 8 71042 CERIGNOLA FG

difeso da:

ALTOMARE ALDO

VIA SOLFERINO, 4 71042 CERIGNOLA FG

altre parti coinvolte:

-GEMA SPA- DI FOGGIA
FG

difeso da:

AVV. ADELE DI ROMA

VIA PADRE DELLA BELLA, 46 71100 FOGGIA FG

- avverso INGIUNZIONE DI PAGAMENTO n° 20090353604339837000 I.C.I. 2003
contro COMUNE DI CERIGNOLA

proposto dal ricorrente:

GRIECO GIOVANNA

VIA TREMITI N. 8 71042 CERIGNOLA FG

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
09-10-2018 - 0030032
Categoria 5 - Classe 1



Ufficio tributi

Da: Ufficio tributi [ufficio.tributi@comune.cerignola.fg.it]
Inviato: mercoledì 10 ottobre 2018 08:31
A: direttore@consorzio-fg4.it
Oggetto: Sentenza GRIECO Giovanna ingiunzioni ICI 2002 - 2003 - 2004
Allegati: Sentenza GRIECO Giovanna.pdf

Priorità: Alta

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

Sentenza GRIECO Giovanna.pdf



(segue)

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 441/10

UDIENZA DEL

08/06/2010

ore 09:00

difeso da:

ALTOMARE ALDO

VIA SOLFERINO, 4 71042 CERIGNOLA FG

altre parti coinvolte:

-GEMA SPA- DI FOGGIA

FG

difeso da:

AVV. ADELE DI ROMA

VIA PADRE DELLA BELLA, 46 71100 FOGGIA FG

- avverso INGIUNZIONE DI PAGAMENTO n° 20090353604339837000 I.C.I. 2004
contro COMUNE DI CERIGNOLA

proposto dal ricorrente:

GRIECO GIOVANNA

VIA TREMITI N, 8 71042 CERIGNOLA FG

difeso da:

ALTOMARE ALDO

VIA SOLFERINO, 4 71042 CERIGNOLA FG

altre parti coinvolte:

-GEMA SPA- DI FOGGIA

FG

difeso da:

AVV. ADELE DI ROMA

VIA PADRE DELLA BELLA, 46 71100 FOGGIA FG

OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Avv. Aldo Altomare, procuratore e difensore, giusta mandato a margine del presente atto, della Sig.ra Grieco Giovanna, nata a Cerignola in data 27.03.1979, cod. fisco GRGNN 79C67 C514Zt residente in Cerignola alla Via Tremiti n. 8, elettivamente domiciliata presso il suo procuratore in Cerignola alla via Solferino n. 4, produce ricorso, depositato in data 3 febbraio 2010 ed iscritto al n.441/10 del RGR a seguito notifica il 18 gennaio 2010 al Comune di Cerignola ed il 19 gennaio 2010 alla Gema spa, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20090353604339837000, notificata alla ricorrente in data 23.11.2009, per il pagamento della somma di €. 343,03, a titolo di imposta comunale sugli immobili interessi e sanzioni, nonché avverso i relativi ruoli ed iscrizioni a ruolo e i relativi atti ad essa collegati, per i seguenti motivi.

Nullità e inefficacia dell'ingiunzione di pagamento per mancata valida notifica dell'avviso bonario ex art.6, comma 5 dello Statuto del contribuente;

Non risultano validamente notificati alla ricorrente gli atti che devono necessariamente precedere la notifica dell'ingiunzione di pagamento. L'iter di formazione della pretesa tributaria deve rispettare precisa sequenza procedimentale prevista dalle varie fattispecie accertative, con la conseguenza che l'omissione o la mancata valida notifica dell'atto presupposto travolge, rendendolo nullo, l'atto successivo. In tal senso si sono espresse le S. U. della Corte di Cassazione e, sulla scia di quanto chiarito dalla Suprema Corte, medesimo orientamento è stato seguito dalle CC.TT. (*ex multis*: C. T. P. Bari n. 116 del 29.10.2008; C. T. R. Salerno n. 52 del 10.03.2008). Nella fattispecie non risulta validamente notificato l'avviso bonario previsto dalla legge è dall'art. 6 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000). L'invio del cosiddetto avviso bonario rappresenta un adempimento obbligatorio per l'Amministrazione in considerazione del fatto che, rispettando tale procedura, il contribuente è messo nella condizione di presentare documentazione e/o di esprimere le motivazioni per contrastare o correggere l'operato dell'Ufficio o dell'Ente Impositore, mentre l'omissione di tale necessario adempimento comporta la lesione dei diritti del contribuente e la compressione del suo diritto di difesa. Grava sull'Ente Impositore l'onere di provare il rispetto del corretto iter procedimentale.

Illegittimità e inefficacia dell'ingiunzione di pagamento, dei relativi ruoli, iscrizione a ruolo e cartella di pagamento per insussistenza dell'obbligo di pagare l'imposta comunale sugli immobili.

Nel caso di specie, gli importi richiesti alla ricorrente si ritengono non dovuti, atteso che, a decorrere dal 24.06.2002, l'immobile per cui vengono richieste l'imposta e le relative sanzioni, è stato oggetto di lavori di "sostituzione edilizia" eseguiti mediante demolizione del medesimo e conseguente realizzazione di nuovo fabbricato. I predetti lavori sono stati eseguiti a seguito di regolare concessione edilizia rilasciata dal Comune di Cerignola in data 09.04.2002. In data 24.06.2002 i lavori avevano inizio con la demolizione dell'immobile esistente e venivano ultimati in data 30.03.2006, con successiva iscrizione in catasto, precisamente in data 07.04.2006, del nuovo immobile realizzato. Tutto ciò è ampiamente confermato dalla documentazione che si produce e segnatamente dalla dichiarazione resa dall'Ing. Nicola Rizzo, Progettista e Direttore dei Lavori delle opere innanzi specificate, riguardanti l'immobile per cui vengono richieste le somme di cui all'ingiunzione di pagamento impugnata.

Illegittimità e inefficacia dell'ingiunzione di pagamento, dei relativi ruoli, iscrizione a ruolo e cartella di pagamento per prescrizione del diritto di richiedere gli importi in questione.

Nel caso di specie, è pacifico il decorso del tempo determinato *ex lege*, atteso che le somme richieste con l'ingiunzione di pagamento impugnata, notificata in data 23.11.2009, si riferiscono agli anni 2002, 2003 e 2004; non risulta, infatti, validamente notificato alcun atto interruttivo della prescrizione; l'onere di provare la valida notifica di atti interruttivi della prescrizione del preteso presunto credito, che comunque si ritiene non dovuto, spetta al Comune di Cerignola e alla Gema s.p.a., che non l'hanno affatto evaso. Tanto premesso, il sottoscritto procuratore, nella qualità come in atti, produce ricorso, depositato presso la segreteria della CTP di Foggia il ed iscritto al n.441/10, contro il Comune di Cerignola, in persona del Sindaco pro-tempore, e la Gema s.p.a. di Foggia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Foggia al Corso del Mezzogiorno n. 34 B/8, affinché voglia accogliere, per i motivi esposti in narrativa, le seguenti conclusioni: in via preliminare, attesa la fondatezza dei motivi di ricorso, stante il rischio per la ricorrente di subire un'esecuzione ingiusta e quindi un nocumento non riparabile da una successiva e comunque costosa azione per la restituzione delle somme eventualmente pagate, sospendere l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento impugnata e di ogni altro atto presupposto e collegato alla stessa.

Nel merito, 1. Dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 20090353604339837000, unitamente a tutti gli eventuali atti presupposti e collegati, revocandoli in ogni loro parte, per i motivi di cui in narrativa o per quegli altri che verranno eccepiti a seguito del comportamento processuale degli Enti resistenti. 2. Per l'effetto, dichiarare non dovuto l'importo di €. 343,03 richiesto alla ricorrente e condannare gli Enti interessati al pagamento delle spese di procedura (soprattutto per il caso di contestazione delle domande dell'esponente), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Si producono: a) Ingiunzione di pagamento n. 20090353604339837000. b) Copia concessione edilizia n. 6/G/2002 del 09.04.2002 rilasciata dal Comune di Cerignola. c) Dichiarazione a firma Ing. Nicola Rizzo Si chiede, altresì, la trattazione in Pubblica Udienza della presente controversia, ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.lgs n. 546/1992 con salvezze illimitate.

> In data 12 aprile 2010 la Gema s.p.a. si costituisce con deposito di controdeduzioni ed in relazione al ricorso notificato a Gema spa di Foggia in data 19/01/10 (All.1) dalla Sig.ra Grieco Giovanna, che si oppone all'ingiunzione di pagamento N.20090353604339837000, (All.2) emessa in data 28/09/2009; per conto del Comune di Cerignola, relativa ad Ici 2002, 2003 e 2004 per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento previa sospensione dell'efficacia dell'atto medesimo, contesta quanto *ex adverso* dedotto, perché infondato in fatto ed in diritto.

1

In via preliminare il ricorso è inammissibile e/o improcedibile perché non è stato contestato nessun vizio proprio dell'atto - impugnato, come disposto dall'art. 19 D.Lgs.546/92, e le contestazioni riguardano solo ed esclusivamente il merito dei tributi.

Ciò comporta l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso perché viola la disposizione dell'art.19 D.Lgs. 546/92 secondo cui l'atto "può essere impugnato solo per vizi propri". Conseguentemente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva e di responsabilità della Gema spa poiché, nel caso di riscossione di somme a mezzo ruoli del servizio di riscossione, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, è solo l'ente impositore, titolare del credito e non il soggetto incaricato della riscossione, in quanto solo al primo spetta la situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non titolare del diritto di credito (Cass.Civ. n.24735/07 e Cass.23701/04 e Cass.11746/04).

La Gema è inoltre carente di responsabilità poiché, in quanto società delegata alla mera riscossione di quanto messo a ruolo dall'Ente Impositore, si limita a porre in essere tale attività in assenza di qualsivoglia potere discrezionale o decisionale in merito all'an ed al quantum del tributo. Anche l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento poiché il termine di prescrizione della cartella esattoriale è ordinario (dieci anni): il credito non è prescritto e quanto dedotto da controparte è infondato.

Per ciò che attiene poi all'istanza di sospensione la stessa deve essere rigettata per inesistenza dei presupposti essenziali l'emissione del provvedimento cautelare. Ai sensi dell'art.47 D.Lgs.546/92 il ricorrente può chiedere "con istanza motivata" la sospensione dell'esecuzione dell'atto "se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile. Come noto presupposti per l'emissione del provvedimento di sospensione sono il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*. Si rileva che il ricorrente non ha dedotto nulla, né tanto meno provato alcunché con riguardo al *fumus*, al *periculum in mora* ed al danno grave ed irreparabile.

Pertanto il contribuente deve corrispondere la somma ingiunta e non può sottrarsi al pagamento della stessa.

Tutto ciò premesso ed esposto chiede che vengano accolte le seguenti conclusioni: - rigettare la domanda di sospensiva per i motivi esposti in narrativa; - rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa; - esonerare dalla condanna al pagamento delle spese processuali.

> In data 13 aprile 2010 la Commissione accoglie la domanda di sospensione dell'atto impugnato.

> In data 18 maggio 2010 la Gema s.p.a produce memoria illustrativa e, nel riportarsi a tutto quanto dedotto nelle controdeduzioni depositate, in particolare tiene a specificare:

1) che il ricorso è inammissibile perché verte su questioni che attengono al merito ed unico destinatario delle stesse ed unico legittimato passivo è soltanto il Comune di Cerignola; 2) ferma restando la suddetta eccezione di inammissibilità, ad ogni buon conto e per mero debito di difesa e, comunque, nella denegata ipotesi in cui tale eccezione non dovesse essere accolta, si ribadisce che ogni ed eventuale ritardo: nella notificazione della ingiunzione di pagamento, non è da imputare alla Gema s.p.a., ma al Comune di Cerignola che, come si evince dall'estratto di cartella depositato, in riferimento a tributi degli anni 2002-2003-2004, ha consegnato i ruoli al concessionario Gema nell'anno 2009: nel ruolo sono presenti esclusivamente i riferimenti del credito (la natura, gli importi, e ogni altro elemento idoneo a qualificare lo stesso credito), ma non viene allegata alcuna documentazione a comprova della regolare formazione del titolo come, per esempio, atti interruttivi della prescrizione del tributo; tale attività è di esclusiva pertinenza dell'ente ed il delegato alla riscossione non può in alcun modo sindacare su quanto trasmesso, stante l'assoluta carenza di documentazione trasmessa da cui si possa evincere la formazione del titolo. Pertanto Gema ha operato nel rispetto delle norme di legge ed il diritto di chiedere il pagamento, per il concessionario non si è prescritto, poiché la cartella esattoriale segue la prescrizione ordinaria decennale, diversa dalla prescrizione dei singoli tributi di cui deve preoccuparsi l'ente impositore. In ogni caso è il Comune che dovrebbe controdedurre a tali eccezioni dal momento che, peraltro, il ricorso introduttivo del giudizio gli è stato regolarmente notificato. Ferma restando la richiesta di inammissibilità del ricorso si insiste per la carenza di legittimazione passiva e di responsabilità della Gema s.p.a., con conseguente esonero dalla condanna alle spese.

> Nella pubblica udienza dell'8 giugno 2010, la Commissione, sentito il relatore, in camera di consiglio, ritiene il ricorso fondato. La Commissione, pregiudizialmente, rigetta l'eccezione sollevata dalla Gema spa sull'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso atteso che la ricorrente impugna l'ingiunzione di pagamento non avendo ricevuto regolare notifica degli atti prodromici. La Commissione rileva che la notifica della cartella è solo indicata in data 24.11.2009, ma non comprovata e tenuto conto che il Comune, Ente impositore, destinatario di regolare notifica del ricorso, non costituendosi e non difendendo la ragioni della sua pretesa, riconosce di fatto le doglianze della ricorrente; estromesso l'agente per la riscossione Gema spa, con effetto assorbente delle rimanenti eccezioni e deduzioni delle parti, previa dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato, accoglie il ricorso iscritto al n.441/10 del RGR e condanna il Comune di Cerignola al pagamento delle spese di giudizio, in favore del difensore costituito, dichiaratosi distrattario, che liquida in € 240 oltre IVA e CAP, come per legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso n.441/2010 del R.G.R. e condanna il Comune di Cerignola al pagamento delle spese di giudizio, in favore del difensore, costituito dichiaratosi distrattario, che liquida in € 240 oltre IVA e CAP, come per legge.

Il relatore-estensore

(G.A. Cataldo)

Il presidente

(V. Morlacco)



REPUBBLICA ITALIANA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
FOGGIA

IN NOME DELLA LEGGE

"Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente tenuti".

Copia conforme all'originale, si rilascia in
FORMA ESECUTIVA a richiesta

dal AVV. AUTORE ALDO quale difensore
del ricorrente ERICO GIOVANNA

Foggia, 27 SET 2018

IL DIRETTORE

IL SEGRETARIO

Domenico Stefano



Le presenti copie e conforme a
quella rilasciate in pari data con
formule esecutive.



IL SEGRETARIO

Domenico Stefano

FOGGIA il 27 SET 2018





RELATA DI NOTIFICA: istante l'Avv. Aldo ALTOMARE, nella qualità come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale Ordinario di Foggia ho notificato copia dell'antescritta Sentenza a:

COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del Sindaco pro-tempore, Partita Iva 00362170714, con sede in Cerignola alla Piazza della Repubblica, a mezzo posta in plico raccomandato come per legge, raccomandata a.r. n. ~~7876055543954~~

787644832-1

FOGGIA

08 OTT. 2018

TRIBUNALE DI FOGGIA
FUNZIONARIO UNEP
Dott. Fernando Petrilli

16+22

2-7

7-1

10,53

4 OTT. 2018



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 709

In data 15-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 64

In data 15-07-2019

OGGETTO: Liquidazione spese esito procedimento tributario.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quindici** del mese di **luglio**, in Cerignola, nella
residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

TRIBUTI

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di
liquidazione

«Nell'ambito delle attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), a diversi contribuenti sono stati notificati avvisi di accertamento per annualità pregresse;

Gli stessi contribuenti, entro i termini previsti dall'art. 21 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, hanno opposto ricorso in Commissione Tributaria Provinciale che si è pronunciata a loro favore, condannando questo Ente al pagamento delle spese di giudizio per onorari, oltre accessori come per legge e rimborso spese per contributo unificato;

Viste le relative istanze, per un totale complessivo € 3.778,35, in atti di questo Comune con le quali i contribuenti, a chiusura del contenzioso con questo Ente, hanno fatto richiesta di rimborso delle spese mediante accredito su c/c bancario;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione delle suddette somme».

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02.03.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza, già affidata con decreto del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendenti i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e provveditorato, con scadenza 31/08/2019

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 3.778,35 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione spese esito procedimento tributario. n. 1078 del 15-07-2019 CIG			
Su Impegno N°	del 15-07-2019 a Competenza	approvato con Atto n.	del avente per oggetto Restituzione somme per spese tributarie
Missione Programma 5° livello 01.11-1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo	21560	Articolo	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI
Causale	Liquidazione spese esito procedimento tributario.		
Importo	€.	3.778,35	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

L I Q U I D A

1) la somma totale di € 3.778,35 in favore dei citati contribuenti, con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti, imputando la spesa sul capitolo 21560 "Restituzione di entrate e proventi diversi" codice 01.07 - 1.03.02.99.004 del bilancio 2019.

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni